

### Questione pregiudiziale

Se l'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che i servizi, come quelli di cui trattasi nel presente procedimento, prestati per una compagnia di assicurazioni da parte di un soggetto terzo, in nome e per conto dell'assicuratore, soggetto, quest'ultimo, che non è vincolato all'assicurato da alcun rapporto giuridico, rientrino nell'esenzione di cui alla disposizione in parola.

<sup>(1)</sup> GU L 347, pag. 1.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresný súd Dunajská Streda (Slovacchia) il  
2 febbraio 2015 — Home Credit Slovakia a. s./Klára Bíróová**

**(Causa C-42/15)**

(2015/C 155/10)

*Lingua processuale: lo slovacco*

### Giudice del rinvio

Okresný súd Dunajská Streda

### Parti

*Ricorrente:* Home Credit Slovakia a. s.

*Convenuta:* Klára Bíróová

### Questioni pregiudiziali

1. Se le nozioni di «supporto cartaceo» e «altro supporto durevole» di cui all'articolo 10, paragrafo 1 [in combinato con l'articolo 3, lettera m)] della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU del 22 maggio 2008, L 133, pag. 66; in prosieguo: la «direttiva 2008/48/CE») debbano essere interpretate nel senso che comprendono:

- non solo il testo (fisico, «hard copy») del documento sottoscritto dalle parti del contratto, destinato a contenere gli elementi (informazioni) richiesti all'articolo 10, paragrafo 2, lettere da a) a v), della direttiva, ma anche
- qualsiasi altro documento, al quale detto testo fa riferimento e che in base al diritto interno forma parte integrante dell'accordo contrattuale (ad esempio un documento contenente «condizioni generali di contratto», «condizioni di credito», un «elenco dei costi», un «piano di rateizzazione», redatto dal creditore), anche se tale documento di per sé non soddisfa il requisito della «forma scritta» ai sensi del diritto nazionale (ad esempio in quanto non sottoscritto dalle parti del contratto).

2. Alla luce della risposta alla prima questione:

Se l'articolo 10, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2008/48/CE, in combinato con l'articolo 1 della stessa, secondo cui la direttiva persegue la piena armonizzazione nel settore di cui trattasi, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa o a una prassi nazionale le quali:

- esigono che tutti gli elementi del contratto previsti all'articolo 10, paragrafo 2, lettere da a) a v), siano contenuti in un documento unico, che soddisfi il requisito della «forma scritta» ai sensi del diritto dello Stato membro interessato (ovvero, in linea di principio, in un documento sottoscritto dalle parti del contratto), e

— non riconoscono pieni effetti giuridici al contratto di credito al consumo per la sola circostanza che parte degli elementi suddetti non è contenuta in tale documento sottoscritto, anche nel caso in cui tali elementi (o una loro parte) siano contenuti in un documento separato (ad esempio contenente «condizioni generali di contratto», «condizioni di credito», un «elenco dei costi», un «piano di rateizzazione», redatto dal creditore), pur se: (i) il contratto scritto stesso rinvia a tale documento, (ii) le condizioni d'incorporazione di tale documento quale parte del contratto, previste dal diritto interno sono soddisfatte e (iii) in tal modo, il contratto di credito al consumo negoziato soddisfa nel complesso i requisiti della redazione dell'accordo su «altro supporto durevole» ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva.

3. Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che i dati richiesti con tale disposizione (specificamente: «periodicità dei pagamenti»):

— devono essere precisati nelle condizioni dello specifico contratto di cui trattasi [in linea di principio con l'indicazione delle date precise (giorno, mese, anno) di scadenza delle singole rate], o

— sia sufficiente che il contratto contenga un riferimento generale a parametri oggettivamente identificabili, dai quali sia possibile evincere tali dati (ad esempio con la clausola «le rate mensili sono dovute entro il 15° giorno di ogni mese di calendario», «la prima rata è dovuta entro un mese dalla sottoscrizione del contratto ed ogni ulteriore rata è sempre dovuta entro un mese dalla scadenza della rata precedente», o con altre formulazioni analoghe).

4. Qualora sia corretta l'interpretazione di cui al secondo trattino della terza questione:

Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che il dato richiesto in tale disposizione (specificamente: la «periodicità dei pagamenti») può essere contenuto anche in un documento separato, al quale il contratto che soddisfa il requisito della forma scritta fa rinvio (ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva), ma che non deve necessariamente soddisfare, di per sé, tale requisito (ossia, in linea di principio, non dev'essere necessariamente sottoscritto dalle parti del contratto; ad esempio si può trattare di un documento contenente «condizioni generali di contratto», «condizioni di credito», un «elenco dei costi», un «piano di rateizzazione», redatto dal creditore).

5. Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera i), in combinato con la lettera h), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che:

— il contratto di credito a tempo determinato, in cui il rimborso/ammortamento del capitale prestato avviene con il versamento di singole rate, non deve necessariamente contenere, al momento della stipulazione, l'esatta determinazione della parte di ogni singola rata che è destinata al rimborso del capitale prestato e della parte che è destinata al pagamento di interessi ordinari e oneri (vale a dire, il piano di rateizzazione/ammortamento dettagliato non deve necessariamente costituire parte integrante del contratto), ma tali dati possono essere contenuti in un piano di rateizzazione/ammortamento, che il creditore presenta al debitore a sua richiesta, oppure nel senso che

— l'articolo 10, paragrafo 2, lettera h), garantisce al debitore il diritto supplementare di richiedere un estratto della tabella di ammortamento con riferimento a un giorno precisamente individuato nel corso del periodo di validità del contratto di credito, tuttavia tale diritto non esonera le parti del contratto dall'obbligo di includere già nel contratto stesso la ripartizione delle singole rate programmate (dovute in base al contratto di credito per il periodo della sua durata) tra rimborso del capitale e rimborso di interessi ordinari e spese, e ciò in modo personalizzato per lo specifico contratto di cui trattasi.

6. Qualora sia corretta l'interpretazione di cui al primo trattino della quinta questione:

se tale questione ricada nell'ambito della piena armonizzazione perseguita dalla direttiva 2008/48/CE, di modo che lo Stato membro, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, della stessa non può esigere che il contratto di credito contenga l'esatta determinazione della parte di ogni singola rata che è destinata al rimborso del capitale e della parte che è destinata al pagamento di interessi ordinari e oneri (vale a dire, che il piano di rateizzazione/ammortamento dettagliato costituisca parte integrante del contratto).

7. Se le disposizioni dell'articolo 1 della direttiva 2008/48/CE, secondo cui la direttiva persegue la piena armonizzazione nel settore di cui trattasi, o dell'articolo 23 della stessa, secondo cui le sanzioni devono essere proporzionate, devono essere interpretate nel senso che detta direttiva osta a una disposizione del diritto nazionale secondo cui l'assenza della maggior parte degli elementi del contratto di credito richiesti all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE comporta che il credito concesso è considerato esente da interessi e spese, cosicché il debitore è obbligato a rimborsare al creditore soltanto il capitale ricevuto in base al contratto.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Celle (Germania) il 6 febbraio 2015 — Remondis GmbH & Co. KG Region Nord/Region Hannover**

(Causa C-51/15)

(2015/C 155/11)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Oberlandesgericht Celle

**Parti**

*Ricorrente:* Remondis GmbH & Co. KG Region Nord

*Convenuta:* Region Hannover

*Altra parte nel procedimento:* Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se un accordo tra due enti territoriali, in base al quale tali enti costituiscono mediante statuti un consorzio intercomunale dotato di personalità giuridica, che da quel momento assolve sotto la propria responsabilità determinate funzioni prima spettanti agli enti interessati, rappresenti un «appalto pubblico» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi <sup>(1)</sup>, allorché tale trasferimento di compiti riguarda prestazioni di servizi ai sensi della citata direttiva e avviene dietro pagamento di un corrispettivo, il consorzio svolge attività che vanno al di là delle funzioni precedentemente incombenti agli enti interessati e il trasferimento di funzioni non appare riconducibile a nessuno dei due tipi di appalto che, sebbene conclusi da enti pubblici, sono nondimeno sottratti, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia (da ultimo: sentenza Piepenbrock, C-386/11 <sup>(2)</sup>, ECLI:EU:C:2013:385, punti 33 e segg.), all'applicazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se si debba assoggettare la questione relativa al fatto che la creazione di un consorzio intercomunale e il conseguente trasferimento di funzioni a quest'ultimo in via eccezionale non rientri nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici ai principi che la Corte ha sviluppato in merito a contratti stipulati tra un ente pubblico e una persona giuridicamente distinta da quest'ultimo, in base ai quali si esclude l'applicazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel caso in cui l'ente eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti locali che la controllano (v. in tal senso, tra le altre, la sentenza Teckal, C-107/98 <sup>(3)</sup>, ECLI:EU:C:1999:562, punto 50), o se per contro si applichino i principi elaborati dalla Corte in relazione a contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi (su questo aspetto, sentenza Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e a., C-159/11 <sup>(4)</sup>, punti 34 e segg.).

---

<sup>(1)</sup> GU L 134, pag. 114.

<sup>(2)</sup> ECLI:EU:C:2013:385.

<sup>(3)</sup> ECLI:EU:C:1999:562.

<sup>(4)</sup> ECLI:EU:C:2012:817.